

Riflessioni di Jacques Maritain e Norberto Bobbio

Maria Teresa Viglioglia

**RIFLESSIONI
DI JACQUES MARITAIN
E
NOBERTO BOBBIO**

**BOOK
SPRINT**
EDIZIONI

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2014
Maria Teresa Viglioglia
Tutti i diritti riservati

“Alla mia famiglia”

Prefazione

(a cura di don Gianni Fusco)

*Naturale è all'uomo essere ragionevole:
quindi naturale deve dirsi quella società
di uomini che è costituita secondo ragione.*

Rosmini¹

Tracciare un percorso diacronico dello sviluppo della libertà quale si è manifestato nel susseguirsi delle civiltà, se pur affascinante come ipotesi di ricerca, resta un'impresa di particolare difficoltà sia in ragione del diverso approccio, anche ideologico, che investe la nozione di libertà, sia per l'ampiezza di contenuto che bisognerà considerare non potendo selezionare l'esclusiva trattazione inerente la libertà dal più ampio e vasto panorama dei diritti umani fondamentali dei quali l'accertamento di un fondamento "naturale" condiviso resta ancora fattore di acceso dibattito che ancora non ha raggiunto convergenze di ampia condivisione. La concentrazione sul diritto alla libertà e la sua naturale traduzione nell'organizzazione dello Stato democratico non potrà pertanto astenersi dall'inquadrare la nozione di libertà nel contesto dei

¹ A. ROSMINI, *Filosofia della politica*, a cura di S. Cotta, Rusconi, Milano 1985, p. 667.

diritti umani che hanno visto affermazioni di alto valore culturale e istituzionale nel secolo scorso, anche se non sempre l'accoglienza dei pronunciamenti in materia di diritti fondamentali della persona ha registrato uguale risonanza e fortuna nei singoli Stati.

Il secolo XX è stato considerato, non a torto, l'epoca della faticosa affermazione su vasta scala della democrazia. Questo processo è stato, per molti versi, parallelo al riconoscimento progressivo dell'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona umana e alla loro istituzionalizzazione in ambito costituzionale. I diritti umani sono, infatti, oggi, almeno sotto il profilo giuridico, una realtà che si è affermata e consolidata, che anno dopo anno cresce e si perfeziona sempre più². La celebre *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, era proiettata verso il futuro: nel preambolo essa si presentava come "la più alta aspirazione dell'uomo", come "un ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni", ossia come un ideale e un'aspirazione che attendevano

² Per una prima ma fondamentale bibliografia sull'argomento, si legga: K. VASAK (a cura di), *The International Dimension of Human Rights*, 2 voll., Greenwood Press, Westport (Usa) e Unesco, Paris 1982; M. BETTATI e B. KOUCHNER (a cura di), *Le devoir d'ingérence*, Ed. DENOEL, Paris 1987; A. CASSESE, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 1988; N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990; P. C. BORI, *Per un consenso etico tra culture. Tesi sulla lettura secolare delle scritture ebraico-cristiane*, Marietti, Genova 1991; AA.VV., *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997; G. OESTREICH, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza, Bari 2002; C. ZANGHI, *La protezione internazionale dei diritti umani*, Giappichelli, Torino 2002; B. NASCIMBENE, *L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 2002.

riconoscimento e protezione attraverso una loro generalizzazione, internazionalizzazione e, soprattutto, 'positivizzazione' giuridica. Da allora, si deve riconoscere, il diritto internazionale ha fatto enormi progressi in questa direzione: è stata adottata, a livello europeo, la *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmata a Roma nel 1950, cui sono seguite altre convenzioni di carattere regionale quali la *Convenzione americana sui diritti dell'uomo* del 1969, la *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli* del giugno 1981 e la *Carta araba dei diritti dell'uomo* del 1994. Ad opera delle Nazioni Unite, sono stati elaborati i *Patti universali* del 1966: il *Patto sui diritti civili e politici* e quello *sui diritti economici sociali e culturali*, mentre sono ormai sessantotto le ratifiche acquisite per la costituzione di una Corte penale internazionale permanente, che avrà sede a Roma. Queste convenzioni e queste carte rappresentano, come si è visto anche di recente, la più sicura istanza cui possiamo appellarci per giudicare l'azione di uno stato. Non solo: il diritto internazionale ha influenzato in modo significativo quello interno a molti stati. La maggior parte di essi, infatti, possiede oggi una Costituzione che include un catalogo dei diritti fondamentali ispirato ai principi della dichiarazione. Sottovalutare questo importante aspetto sarebbe non solo ingeneroso, ma, per più aspetti, pericoloso, perché chi vuol tornare indietro usa spesso in modo del tutto strumentale rilievi critici e giudizi pessimistici espressi in perfetta buona fede.

D'altro canto, però, se i diritti umani sono, almeno fino ad un certo punto e non senza incontrare resistenze, una realtà dal punto di vista giuridico, non si può dire che essi lo siano dal punto di vista del vivere

comune, che cioè ispirino e influenzino concretamente l'agire degli individui, dei popoli, degli stessi organismi attraverso cui si governano. È sufficiente sfogliare un giornale qualsiasi, in un giorno qualsiasi della settimana, per rendersi conto di come ad ogni istante in tutto il mondo vengano violati i diritti umani più elementari: resoconti di gravi discriminazioni, di massacri, di conflitti armati, in cui la distinzione tra militari e civili non è rispettata e si torturano i propri nemici, scorrono quotidianamente sotto i nostri occhi. Ora, un diritto che non venga fatto valere non è, per definizione, un diritto. Già Simone Weil faceva osservare: «Un diritto che non è riconosciuto da nessuno non vale molto»³. Da questo punto di vista, la *Dichiarazione* è il progetto irrealizzato, mancato della modernità, l'icona della sua grandezza, della sua ambizione e insieme della sua crisi: qualcosa che, in senso pieno, proprio, non esiste in alcun luogo. Tra i molti studi dedicati al tema dei diritti umani che affollano gli scaffali delle biblioteche, svettano per chiarezza espositiva e completezza d'informazione quelli che Norberto Bobbio ha dedicato in occasioni diverse e in tempi diversi a questo argomento e che lo studioso ha successivamente raccolto in un volume pubblicato da Einaudi con il titolo: *L'età dei diritti*. Questa raccolta è aperta dal contributo *Sul fondamento dei diritti dell'uomo*, il cui testo fu inizialmente letto a un convegno di filosofi tenutosi all'Aquila nel 1964. La tesi che Bobbio sostiene, motivandola con tre argomenti, nega l'esistenza di un fondamento oggettivo, assoluto dei diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo sono innanzitutto, secondo Bobbio, mal definibili. I tentativi di de-

³ S. WEIL, *La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana*, Ed. di Comunità, Milano 1973, p. 9.

finizione fin qui proposti o incorrono nella tautologia («Diritti dell'uomo sono quelli che spettano all'uomo in quanto uomo»), o esprimono non un essere, ma un dover essere («Diritti dell'uomo sono quelli che *dovrebbero* appartenere a tutti gli uomini»), oppure introducono nella definizione riferimenti al “perfezionamento dell'uomo” o allo “sviluppo civile della società” implicanti giudizi di valore che variano a seconda delle preferenze, degli orientamenti politici, dell'ideologia propri di ciascuno: in cosa consista il perfezionamento della persona umana o lo sviluppo della società, osserva lo studioso, è infatti oggetto di molti appassionanti quanto insolubili contrasti.

In secondo luogo, i diritti umani rappresentano una classe variabile. Dal Settecento ad oggi il loro elenco è mutato: diritti riconosciuti dalle prime dichiarazioni sono del tutto scomparsi in quelle più recenti e, viceversa, diritti prima del tutto ignorati, col mutare dei tempi e della sensibilità vengono oggi ritenuti fondamentali. Il diritto alla proprietà, ad esempio, definito con enfasi “sacro ed inviolabile” nella dichiarazione francese del 1789, nelle dichiarazioni recenti è appena nominato, mentre diritti sociali di cui gli uomini del XVIII secolo non avevano alcun sentore oggi figurano in tutte le dichiarazioni.

Infine, i diritti umani sono eterogenei – nel senso che i valori ultimi, cui essi s'ispirano, risultano, nella loro forma più pura ed estrema, “antinomici”. La realizzazione completa dei diritti di libertà, per esempio, contrasta con la realizzazione completa dei diritti sociali: non per nulla la preferenza accordata all'una o all'altra classe di diritti ha dato vita a due diverse forme di aggregazione sociale e politica: quella libera-

le e quella socialista. Non si vede, conclude lo studioso, come si possa dare un fondamento unico e assoluto di diritti mal definibili, storicamente relativi ed eterogenei, ossia ispirati a valori tra loro incompatibili.

Qualche anno più tardi, in un altro saggio: *Presente e avvenire dei diritti dell'uomo*, Bobbio torna a riflettere su questo argomento e individua tre modi diversi di fondare i diritti dell'uomo: quello di dedurli da un dato obbiettivo costante (ad esempio la natura umana); quello di ritenerli verità di per sé evidenti e quello del consenso. Mentre la prima e la seconda via non resistono, secondo lo studioso, ad una verifica storica – nel senso che il concetto di natura umana varia da autore a autore e che ciò che è ritenuto evidente in un'epoca non lo è più in un'altra –, la terza – la constatazione che in una certa epoca un sistema di diritti viene generalmente accettato – poggia, invece, proprio su di un dato storico accertabile.

Con l'argomento del consenso Bobbio intende sostituire la prova dell'intersoggettività a quella, ritenuta impossibile o incerta, dell'oggettività: «Certo – osserva lo studioso – si tratta di un fondamento storico e come tale non assoluto: ma è l'unico fondamento, quello storico del consenso, che può essere fattualmente provato»⁴.

In altri termini non potremo parlare di “diritti umani” senza una previa comprensione dell'uomo, e senza addivenire a un fondamento che sia accolto almeno nella sua generalità. Una breve disamina storica dei diversi giudizi portati sull'uomo da parte dei filosofi nel corso dei secoli ci induce a concludere, con lo studioso torinese, che essi variano radicalmente da

⁴ N. BOBBIO, *L'età dei diritti* cit., p. 20.